

Sospensioni di dazi

Secondo l'articolo 4 capoverso 3 della [LTD](#) il Consiglio federale è autorizzato a ordinare delle sospensioni temporanee di dazi. Per le relative aliquote di dazio doganali viene fatto riferimento con l'indicazione "Sospensione di dazio".

Sospensioni di dazi in vigore:

- Ordinanza sulla sospensione temporanea delle aliquote di dazio per **materiali tessili e materiali tessili intermedi** ([RS 632.102.1](#)) ([RU 2019 1611](#)).

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019 con effetto sino al 31 dicembre 2023.

→ [Prescrizioni concernenti la concessione di sospensioni temporanee di dazi](#)